

Pubblicato il 25/01/2021

N. 00061/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00079/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2021, proposto da
Giuseppe Vitarelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Vitarelli,
Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Presidente della Regione Siciliana, Regione
Siciliana non costituiti in giudizio;

per la riforma

del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) n. 060/2021, resa tra le parti, che ha respinto la domanda di
sospensione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16.1.2021 del
Presidente della Regione Siciliana “in parte qua”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che:

a) l'appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale deve ritenersi, di norma, inammissibile sia per ragioni testuali legate alla lettera della legge che per ragioni sistematiche, in quanto né previsto, né configurabile, in via distinta ed autonoma, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., e altresì prevedendo il codice di rito l'appellabilità delle sentenze e delle ordinanze (art. 62 e 100, c.p.a.) e non anche dei decreti;

b) conseguentemente, la questione di revisione e/o riforma del decreto va trattata - *salvo casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanziale decisivo* - nel medesimo grado della misura stessa, o con lo stesso mezzo o in occasione della conseguente camera di consiglio (la cui ordinanza cautelare potrà semmai a letterale tenore dell'art. 62 c.p.a. formare oggetto di appello cautelare);

c) tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o "*decreti meramente apparenti*" si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere, come negli eccezionali casi di un decreto cui non segua affatto una camera di consiglio o in cui la fissazione della camera di consiglio avvenga con una tempistica talmente irragionevole da togliere ogni utilità alla pronuncia collegiale con incidenza sul merito del giudizio con un pregiudizio irreversibile (di talché residuino al limite questioni risarcitorie) dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica fra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado;

d) siffatta definizione irreversibile della *res controversa* con decreto monocratico deve comportare un danno irreparabile a diritti fondamentali della persona

umana, danno che non discende *ex se* dalla sola circostanza che il provvedimento impugnato esaurisca i propri effetti – come nel caso di specie - prima della camera di consiglio collegiale in primo grado, e che pertanto in sede collegiale non sia più conseguibile una tutela in forma specifica mediante la rimozione del provvedimento contestato;

e) nel caso di specie il ricorso si duole di un danno irreparabile che sarebbe *in re ipsa*, per la incidenza del provvedimento regionale impugnato sulla libertà di circolazione delle persone - segnatamente nella parte in cui il d.P.Reg.Sic. 10.1.2021 n. 10 dispone che “*Non trovano applicazione nel territorio regionale le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che autorizzano spostamenti, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nei limiti di due persone ...*” - in modo difforme dalla legge statale (art. 1, c. 4, lett. a) d.l. n. 2/2021) e dal d.P.C.M. applicabile sul restante territorio nazionale (art. 3, c. 4, d.P.C.M. 14.1.2021), legge e d.P.C.M. che invece anche nelle zone rosse consentono siffatto tipo di spostamenti;

f) tuttavia non vi è alcuna prova di un pregiudizio irreparabile *in re ipsa* per diritti fondamentali della persona, per il solo fatto che vi sia una *limitazione ulteriore* della libertà di circolazione (restando impregiudicata ogni valutazione sul *fumus boni iuris* quanto allo scostamento *in peius* del provvedimento regionale dalla legge statale), atteso che, nella Regione Siciliana, pur non essendo autorizzati gli spostamenti, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nel limite di due persone, restano autorizzati gli spostamenti per lavoro, salute, e per ben più generiche situazioni di “necessità” (tali da comprendere un ampio novero di serie esigenze individuali che possano in concreto prevalere, secondo un ragionevole bilanciamento, sulla primaria esigenza solidaristica, sociale ed economica, di contenimento dei contagi), in definitiva, ciò che resta precluso nella Regione Siciliana, in aggiunta ai divieti nazionali, sono gli spostamenti “non necessari”, la cui inibizione, proprio perché si tratta di spostamenti “non necessari”, non è

suscettibile di arrecare alcun pregiudizio grave e irreparabile *in re ipsa* a diritti fondamentali della persona;

g) pertanto non ricorrendo gli eccezionali presupposti che consentono l'appellabilità del decreto monocratico, l'appello è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara l'appello inammissibile.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 23 gennaio 2021.

Il Presidente
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO